



m.br

N° 22/2012 Reg. Circolari

Csm Roma 15/06/2012
 Protocollo P14367/2012



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

| | | |
|---|----------------|----------|
| 09200900705 | | |
| PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI | | |
| N. 3186 | 16 GIU. 2012 | |
| UOZ S.P. | CC | RUD |
| Funzione 16 | Macroattività | Attività |
| Fascicolo | Sottofascicoli | |

Al Signor Presidente
 della Scuola Superiore della Magistratura
 Prof. Valerio ONIDA
 Via Tronto n. 2
 ROMA

Al Signor Segretario Generale
 della Scuola Superiore della Magistratura
 Dott.ssa Paola PIRACCINI
 Via Tronto n. 2
 ROMA

Ai Signori Presidenti
 delle Corti di Appello
 LORO SEDI

V. In Cagliari, addì 16 GIU. 2012
 Il Procuratore Generale
 Ettore Ardigoni

Ai Signori Procuratori Generali
 della Repubblica presso
 le Corti di Appello
 LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari
 LORO SEDI

e, p.c.

All'On.le Signor MINISTRO
 della Giustizia
 ROMA

OGGETTO: Pratica num. 98/UD/2012 - Direttive generali per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 08.06.2012, e individuazione delle materie di approfondimento teorico - pratico sulle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 giugno 2012, ha adottato la seguente delibera:

" Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che, a seguito dell'insediamento del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e della nota del suo Presidente in data 27.4.2012, relativa al tirocinio ed alla formazione iniziale dei magistrati ordinari, deve ritenersi operativo l'assetto istituzionale delineato



| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 15/06/2012 |
| | Protocollo | P 14367/2012 |

dal d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 (istitutivo della Scuola della Magistratura), così come modificato dalla l. n. 111 del 2007;

- vista la delibera in data 21.12.2011 con la quale l'Assemblea Plenaria ha approvato la graduatoria ed ha proceduto alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario indetto con DM 15.12.2009, con contestuale destinazione dei medesimi nelle sedi indicate per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

- considerato che, con DM 8.6.2012, i vincitori del concorso su indicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore Generale dei Magistrati dell'8.6.2012, sono stati invitati a prendere possesso nelle rispettive sedi di tirocinio nel periodo compreso tra il 18 e il 28 giugno 2012;

- ritenuto che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 2, lett. o), d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 è necessario indicare le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari e individuare le materie che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio a svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura;

- rilevata l'opportunità, con riguardo alla formazione iniziale dei magistrati, di precisare gli ambiti di competenza del CSM e della Scuola Superiore della Magistratura, e di definirne in dettaglio le attribuzioni, alla stregua del complesso ordito normativo, costituzionale, di legislazione primaria e di normazione secondaria;

Premessa.

Al tirocinio dei magistrati ordinari vincitori del concorso di cui al preambolo, nominati con DM 8.6.2012 si applica il nuovo Regolamento per il tirocinio, adottato dal CSM con delibera del 13.6.2012.

Il nuovo Regolamento, e le direttive per il tirocinio, comprensive della sua calendarizzazione, costituiscono il primo frutto, partecipato e condiviso, della riflessione comune svolta nell'ambito del c.d. Tavolo Tecnico, istituito con delibera consiliare del 25.1.2012, cui partecipano la Scuola Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia.

Il nuovo Regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico, prevedendo una proficua sinergia, in particolare, tra il CSM, organo del governo autonomo della magistratura, e la Scuola Superiore della Magistratura, voluta dal legislatore come ente competente per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e per la formazione permanente dei magistrati ordinari tutti.

Il Regolamento valorizza i contributi di tutti i soggetti coinvolti nella delicata attività di formazione iniziale (Consigli Giudiziari, magistrati collaboratori, magistrati affidatari, tutori presso la Scuola e gli stessi magistrati ordinari in tirocinio), ed in particolare il contributo essenziale del Consiglio Superiore nel fissarne le direttive fondamentali (ai sensi dell'art. 2, lett. o), d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 la Scuola è preposta "*alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari*").

È pertanto necessario che il CSM indichi le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari.

È peraltro ovvio che le direttive in questione si iscrivono logicamente in quelle più generali che il Consiglio elabora annualmente ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 12, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 26/2006 in materia di formazione generale e permanente e ne recepiscono e specificano i principi generali che la caratterizzano, ad esempio con riguardo alla uniformità territoriale dell'offerta formativa, alla necessità di pensare ad una cultura comune della giurisdizione per giudici e pubblici ministeri che sia anche attenta alle specificità e alla necessità di assicurare il pluralismo culturale nella formazione.

Nel contempo, atteso lo stretto collegamento tra la funzione formativa e la verifica dell'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali spettante al CSM all'esito del tirocinio (art. 22, co. 2, d.lgs. n. 26/2006), il legislatore del 2006 ha previsto che le distinte Sessioni di



m.br

tirocinio presso gli uffici giudiziari (ordinario e mirato) e presso la Scuola della Magistratura siano determinate in dettaglio mediante apposita delibera del CSM, con la quale devono prevedersi formalmente le “modalità di svolgimento delle sessioni” e quindi l’organizzazione del tirocinio, con la calendarizzazione delle attività (art. 18, u.p., d.lgs. n. 26/2006).

Il predetto decreto legislativo, all’art. 20, co. 1, prevede, inoltre, che: *“nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano i corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura (...) nonché su ulteriori materie individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale (...)”*. Pertanto, il CSM deve provvedere anche ad individuare le “materie” che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio a svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Appare quindi opportuno, con riguardo alla formazione iniziale dei magistrati, precisare gli ambiti di competenza del CSM e della Scuola Superiore della Magistratura, definendone in dettaglio le attribuzioni, alla stregua del complesso ordito normativo, costituzionale, di legislazione primaria e di normazione secondaria.

1. Il quadro normativo di riferimento.

L’art. 2, lett. o), d.lgs. n. 26/2006 come già accennato individua, tra i compiti cui è preposta la Scuola della Magistratura, *“la collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell’ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari”*;

l’art. 5, co. 2, attribuisce al nuovo organo, tra l’altro, il compito di adottare e di modificare il programma annuale dell’attività didattica, *“tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura”* e dal Ministro della Giustizia;

l’art. 12 dispone che i componenti del Comitato Direttivo curino, tra l’altro, *“la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della Giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale”*;

l’art. 18 prevede che il tirocinio dei magistrati ordinari, della durata di diciotto mesi, si articoli in sessioni, *“una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura”*;

l’art. 20, nel fissare il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, stabilisce che i magistrati ordinari in tirocinio frequentino *“corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio”*;

gli artt. 21 e 22, infine, attribuiscono al Comitato Direttivo della Scuola compiti relativi al programma di tirocinio anche con riguardo alla sessione da svolgersi presso gli uffici giudiziari (tra tutte l’approvazione del programma di tirocinio) e di predisposizione di una relazione di sintesi su ciascun tirocinante, da inviare al Consiglio Superiore della Magistratura per il previsto giudizio di idoneità.

Pur in un quadro istituzionale profondamente cambiato rispetto al passato, che attribuisce ovviamente alla Scuola competenze essenziali in materia di formazione iniziale e permanente, residua in capo al Consiglio Superiore un potere di “individuazione” e di elaborazione delle linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, potere che, con riferimento al tirocinio dei



m.br

magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per l'aggiornamento professionale e per la formazione (permanente) dei restanti magistrati ordinari.

Nel primo caso, infatti, il CSM deve elaborare *direttive* (art. 2, lett. o), deliberare *le modalità di svolgimento delle sessioni* del tirocinio (art. 18) ed individuare le *materie* per i corsi di approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due Istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari ed il giudizio finale sul tirocinante.

Nel caso, invece, dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente dei magistrati il Consiglio, al pari del Ministro della Giustizia, deve limitarsi a proporre *linee programmatiche* annuali per le attività didattiche (art. 5), di cui il Comitato Direttivo della Scuola deve tenere conto, insieme con le proposte provenienti dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale, nell'elaborazione della programmazione annuale dell'offerta formativa (art. 12, co. 1, lett. a).

In questa sede, pertanto, è necessario elaborare le "direttive" per la formazione iniziale dei magistrati e individuare le "materie"¹ di approfondimento teorico-pratico nelle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

È opportuno sottolineare che, nella predisposizione di tali "direttive" e nella individuazione delle "materie", il Consiglio Superiore della Magistratura attinge alla propria collaudata esperienza trentennale nel campo della formazione e si è avvalso del contributo del proprio Comitato Scientifico, nella consapevolezza che quanto sinora realizzato rappresenta un patrimonio da non disperdersi, ed anzi da valorizzare e da veicolare al nuovo Ente che si occuperà della formazione professionale dei magistrati. Sotto quest'ultimo profilo, è di tutta evidenza l'importanza dell'attività compiuta congiuntamente con la Scuola della Magistratura e con il Ministero della Giustizia nell'ambito del c.d. Tavolo Tecnico istituito con delibera consiliare del 25.1.2012, finalizzato al passaggio definitivo delle competenze formative dal CSM alla Scuola.

Appare auspicabile che anche nel futuro, allorquando sarà cessata la fase propriamente transitoria, si attuino momenti di confronto e di collaborazione periodici, anche mediante la formazione di strutture partecipate tra CSM, Scuola Superiore e Ministero, funzionali anche alla verifica della reale "tenuta" delle linee guida della formazione, rispetto agli effettivi bisogni formativi.

2. Direttive, materie ed obiettivi del CSM.

2.1. Osservazioni di ordine generale.

Il Consiglio ritiene necessario premettere che la formulazione delle "direttive" e l'indicazione delle "materie" non incidono sull'autonomia didattica della Scuola, che potrà calibrare l'offerta formativa anche correlandola allo stato effettivo dei mezzi e delle risorse, nonché dei bisogni formativi effettivamente rilevati.

Al fine dell'esposizione coerente e unitaria degli obiettivi ai quali deve essere orientato complessivamente il periodo di tirocinio dei magistrati ordinari, è, altresì, opportuno procedere alla trattazione congiunta delle "direttive" generali sulle quali la Scuola deve parametrare la propria programmazione didattica e delle "materie" di approfondimento teorico-pratico sulle quali devono svolgersi i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura. Le distinzioni sono operate nell'ambito dei settori tematici di fondamentale interesse (civile e lavoro, penale, europeo e ordinamentale).

L'intero tirocinio, infatti, deve essere inteso come un percorso unico, sebbene distinto in un periodo (sessione) presso gli uffici giudiziari ed in un periodo presso la sede della Scuola, nel quale deve tendersi a realizzare, complessivamente e senza cesure temporali, il contemperamento tra le esigenze di formazione teorico-scientifica e quelle di taglio più prettamente pratico, frutto

¹ Per *materie* pare ovvio che si debba intendere *argomenti*: non avrebbe alcun senso, infatti, limitarsi ad indicare una programmazione, ad esempio, incentrata sul diritto civile, processuale civile, fallimentare, commerciale, ecc.



m.br

dell'osmosi proficua tra l'elaborazione consiliare, pluriennale e qualificata, e le energie innovative e interamente dedicate alla formazione delle quali può avvalersi la Scuola della Magistratura.

Nel predisporre le *direttive* da formulare alla Scuola della Magistratura in materia di tirocinio è opportuno ricordare che gli artt. 18-21 del d.lgs. n. 26/2006 prevedono un'articolazione dello stesso in due sessioni: una presso la Scuola, di sei mesi anche non consecutivi, ed una di dodici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari, secondo modalità definite con delibera del CSM. Per quanto riguarda, in particolare, la sessione presso gli uffici giudiziari, è prevista una permanenza di quattro mesi presso i tribunali, nelle varie articolazioni collegiali e monocratiche, con la partecipazione alle camere di consiglio, in modo da garantire la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori; un periodo di due mesi nelle procure della Repubblica presso i Tribunali; ed un terzo periodo, di sei mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato in tirocinio.

Dunque, pare ragionevole prevedere che la sessione presso la Scuola, secondo quanto già ora avviene per i corsi organizzati dal CSM per i Magistrati Ordinari in Tirocinio (MOT), possa articolarsi in corrispondenti periodi di corsi, approssimativamente di quattro mesi nella fase del tirocinio ordinario (da suddividere tra civile e lavoro, penale, europeo ed ordinamentale)² e tendenzialmente pari a due mesi nella fase del tirocinio mirato (a sua volta da articolare differentemente a seconda delle funzioni che i MOT saranno destinati ad assumere).

Tale ripartizione è stata peraltro recepita dal nuovo Regolamento per i magistrati ordinari in tirocinio adottato dal CSM con delibera del 13.6.2012, e risulta attuata nel dettaglio del c.d. Calendario del Tirocinio per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con DM 8.6.2012, che è parte della presente delibera (*infra* 4.2.).

Tirocinio ordinario. Scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire l'acquisizione della cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, della cultura della giurisdizione, che coinvolge tutti gli attori del processo; nonché quello di trasmettere il metodo relativo all'approfondimento delle fattispecie giuridiche e all'organizzazione complessiva del lavoro.

Il programma di tirocinio ordinario è volto ad assicurare un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del decreto istitutivo della Scuola, e una significativa esperienza e formazione negli uffici minorili e di sorveglianza e presso le corti d'appello.

2.2. Direttive e materie relative al settore civile e lavoro.

Nella fase generica del tirocinio, è auspicabile che i corsi siano articolati in funzione di una duplice finalità: da una parte, fornire un'adeguata panoramica delle più significative problematiche del processo civile e del lavoro; dall'altra, consentire al magistrato in tirocinio di convertire le nozioni teoriche già possedute in uno strumentario indispensabile per l'esercizio delle funzioni.

In tale prospettiva, potrà essere utile l'impiego di "tutor", espressamente previsto dall'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 26/2006, che, affiancando i magistrati in tirocinio, li seguano durante l'intero percorso o per singoli settori, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza didattica.

Seguendo tale metodologia, lo studio del processo civile di cognizione riguarderà tutte le sue fasi: dalla fase istruttoria a quella decisoria.

Analoga articolazione - con le ovvie differenze del caso - potrà seguirsi per il processo del lavoro.

² Per ragioni di coerenza sistematica, e per rendere proficue le varie fasi della sessione di permanenza presso la Scuola durante il tirocinio generico, potrebbe risultare opportuno iniziare con i corsi dedicati all'ordinamento giudiziario; svolgere i corsi di civile quasi al termine del tirocinio civile generico; svolgere i corsi di penale quasi al termine del tirocinio penale generico; e concludere il tirocinio generico con i corsi di diritto europeo. La durata di questi corsi potrebbe essere, orientativamente, di 15 giorni per l'ordinamentale e l'europeo, di 45 giorni per il civile ed il penale.



m.br

| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 15/06/2012 |
| | Protocollo | P 14367/2012 |

Oggetto di apposite sessioni potranno essere: il rito sommario di cognizione, i riti speciali conservati dal legislatore della l.n. 69/2009, il processo esecutivo, i procedimenti possessori e cautelari, il procedimento monitorio, il procedimento per convalida, la procedura fallimentare, nonché i procedimenti propri del Tribunale per i Minorenni.

Tirocinio mirato. Diverso, invece, sarà l'approccio per i corsi civile - lavoro durante il tirocinio mirato. Scopo del tirocinio mirato è ovviamente quello di offrire al magistrato una specifica preparazione alle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima sede di destinazione e di completare la formazione di base, secondo quanto già appreso nel corso del tirocinio ordinario.

I corsi da predisporre in tale fase, allora, legandosi alla sessione di tirocinio da svolgere presso uffici corrispondenti a quelli di prima destinazione, dovranno mirare a soddisfare i bisogni formativi del neo magistrato destinato a ricoprire funzioni civili e del lavoro³ mediante un approccio caratterizzato da estrema concretezza

Accanto a tali indispensabili momenti, si dovrà garantire ai magistrati l'apporto di saperi e conoscenze, anche extragiuridici, che, in generale per tutti i giudici civili, ma soprattutto per quelli destinati a particolari funzioni (tribunali per i minorenni, giudici tutelari o della famiglia, tribunali delle imprese), appaiono ineliminabile bagaglio culturale per l'approccio a tematiche specialistiche.

In questa fase, è auspicabile che particolare attenzione sia dedicata ai rapporti ed alle interferenze tra l'ordinamento nazionale e l'ordinamento comunitario, così come adeguati spazi dovranno essere riservati alla conoscenza ed al concreto utilizzo di tutti gli strumenti e degli applicativi informatici.

Saranno opportuni approfondimenti di tematiche organizzative, attraverso la presentazione di prassi ritenute meritevoli di essere seguite; in particolare, con riferimento alla gestione del ruolo del magistrato civile e alla funzione della conciliazione e della mediazione.

Nel vasto novero di materie da trattare, per assicurare ad ogni tirocinante l'approfondimento adeguato del contenzioso⁴, per i giudici destinati a funzioni civili, non potrà prescindere dallo studio delle controversie in materia di infortunistica stradale, di responsabilità dei professionisti in generale e dei medici in particolare, del contenzioso bancario, di quello condominiale, possessorio e dei diritti reali, di quello relativo alle espropriazioni per P.U., delle tematiche proprie del diritto di famiglia e successorio, nonché delle tematiche della bioetica e delle biotecnologie.

Altre materie possibile oggetto di valorizzazione saranno quelle della responsabilità aquiliana, delle controversie in materia di immigrazione, delle locazioni, della divisione, nonché le tematiche sottoposte a procedimenti volontari, contenziosi e no (famiglia, successioni, condominio, società); e, per i futuri giudici del lavoro, quelle delle peculiarità del rito nelle sue varie fasi, del processo previdenziale, della disciplina dei licenziamenti, delle tematiche del danno da illecito datoriale, del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, della flessibilità nei rapporti lavorativi⁵.

Una particolare attenzione dovrà essere prevista nell'organizzazione del tirocinio di quei magistrati destinati a svolgere funzioni promiscue: infatti, durante il periodo di tirocinio mirato, dovrà essere opportunamente garantita loro una formazione specialistica, che tenga conto della peculiarità delle funzioni di destinazione tabellare, civili o penali, per evitare quel fenomeno - proprio dei corsi attualmente organizzati durante il tirocinio mirato - di partecipazione indistinta ad entrambi i corsi, civile e penale, con il coinvolgimento in attività talora del tutto estranee alle funzioni da assegnare.

³ La predisposizione di tali corsi mirati implicherà, ancor più che per il passato, una stringente collaborazione tra CSM ed uffici di destinazione dei MOT, che dovranno fornire in tempi certi l'indicazione precisa dei posti (uffici, sezioni) che verranno loro riservati.

⁴ I corsi potranno, per questa ragione, essere articolati, oltre che in momenti collegiali aperti a tutti, in moduli per "aule", per consentire ai tirocinanti di frequentare quelli corrispondenti alle materie delle proprie future funzioni giudiziarie.

⁵ Conformemente agli ultimi incontri di studio dei MOT in mirato che sono stati suddivisi, a partire dal terzo giorno della settimana, per funzioni, civilisti da un canto e lavoristi dall'altro.



| | | |
|-----------|------------|--------------|
| <i>Es</i> | Roma | 15/06/2012 |
| | Protocollo | P 14367/2012 |

2.3. Direttive e materie relative al settore penale.

Le valutazioni generali esposte nel precedente paragrafo in gran parte possono essere riproposte anche per la definizione delle direttive concernenti la formazione nel settore penale.

Così, se durante il periodo del tirocinio generico i corsi dovranno garantire un approfondimento dei 'saperi' giuridici di settore ed un'adeguata loro traduzione nel 'saper fare' - vale a dire nell'acquisizione dei criteri e delle metodologie per trasformare in attività giudiziaria le conoscenze dei principi e delle norme del diritto penale sostanziale e processuale - nel periodo del tirocinio mirato i corsi dovranno tendere ad un affinamento della preparazione legata alle specifiche funzioni che i magistrati andranno a svolgere.

Anche nel settore penale ci si potrà avvalere dei tutor, così come previsto per il settore civile.

Quanto alle materie, particolare attenzione sarà riservata: al rapporto tra la fase delle indagini e quella del processo anche alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza CEDU; alle acquisizioni provenienti da indagini "invasive": parametri di legittimità ed utilizzabilità; al giudizio cautelare; alle procedure di controllo sulle scelte del p.m. in materia di azione penale (archiviazione e udienza preliminare); ai riti alternativi; al giudizio dibattimentale (principio del contraddittorio come regola per la formazione della prova penale; costituzione delle parti e contumacia; ammissione delle prove; assunzione delle prove; terzietà del giudice: in particolare, l'esercizio del potere di integrazione probatoria *ex art. 507 c.p.p.*); allo statuto della prova dichiarativa (meccanismi del ricordo, tecniche di escussione e criteri di valutazione; prova dichiarativa debole: valutazione di attendibilità del testimone vittima alla luce delle giurisprudenza della Corte di Cassazione; chiamata in correità; teste assistito); alla prova scientifica; alla fase della decisione (camera di consiglio; ricostruzione del fatto; analisi e valutazione delle prove; esame di eventuali cause di nullità o inutilizzabilità); alla motivazione della sentenza e alla funzione nomofilattica della giurisprudenza di legittimità; alla scelta delle sanzioni (disciplina della recidiva e successione di leggi penali nel tempo); alle tecniche di redazione della motivazione; alla fase dell'esecuzione e sorveglianza; all'interpretazione costituzionalmente conforme e alle modalità di redazione della ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale; alla interpretazione conforme alla costituzione e al diritto dell'UE e alla CEDU.

Nei corsi organizzati durante il tirocinio mirato dovranno essere considerate, in particolare, le seguenti materie: le misure cautelari personali: riferimenti costituzionali e presupposti di applicazione; i mezzi di contrasto patrimoniale alla criminalità: i sequestri e le varie forme di confisca previste dall'ordinamento; il ruolo e le funzioni del giudice nella gestione dei ruoli e nella conduzione delle udienze; le varie forme di competenza (per materia, per territorio, per connessione, funzionale); il ragionamento probatorio: la valenza dimostrativa delle singole prove e le eventuali regole di esclusione probatoria; il contributo delle scienze ausiliarie nel processo penale; il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento: l'incidenza della legge scientifica nell'accertamento del nesso eziologico, la scelta della legge di copertura in ipotesi di incertezza scientifica ed il procedimento di esclusione dei decorsi causali alternativi: l'onere motivazionale per il giudice; il principio della corrispondenza tra accusa e sentenza; le preclusioni e le sanzioni processuali: nullità assolute ed a regime intermedio, abnormità, inutilizzabilità, prove costituzionalmente illegittime; la competenza e le funzioni del giudice dell'esecuzione; le questioni controverse in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione degli onorari agli ausiliari del giudice e ai difensori di ufficio.

Apposite sessioni saranno dedicate allo studio degli *standard* probatori, delle tecniche di indagine (per i MOT destinati all'esercizio delle funzioni requirenti) e delle regole di giudizio (per i MOT destinati all'esercizio delle funzioni giudicanti) nei processi aventi ad oggetto i reati economici; i reati in materia di malattie professionali e di sicurezza sul lavoro; i reati in materia edilizia ed ambientale; i reati con vittima vulnerabile; i reati commessi con l'impiego di computer (la *digital forensics*); ed i reati di criminalità organizzata.

Sarà, infine, opportuno dedicare specifici corsi o sessioni per i magistrati che eserciteranno le funzioni di magistrato di sorveglianza o di giudice del Tribunale per i Minorenni.



| | | |
|-----------|------------|--------------|
| <i>Es</i> | Roma | 15/06/2012 |
| | Protocollo | P 14367/2012 |

Per i MOT che eserciteranno le funzioni di pubblico ministero saranno curati approfondimenti sui rapporti con la polizia giudiziaria, sulle varie forme di coordinamento investigativo, sull'applicazione concreta della disciplina delle intercettazioni, sulla valutazione dei fatti ai fini dell'esercizio dell'azione penale e di sostenere l'accusa in giudizio; sulla esecuzione della decisione e sul ruolo che in tale fase svolge il pubblico ministero.

Specifici corsi o sessioni dovranno essere previsti per i MOT che eserciteranno le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni.

Uno spazio adeguato andrebbe riservato all'aspetto dell'organizzazione del lavoro del magistrato destinato a svolgere funzioni penali, attraverso lo studio delle possibili soluzioni per la migliore gestione degli affari penali.

Infine, apposite sessioni potranno essere previste per l'analisi delle questioni relative al rapporto tra il magistrato penale e gli esperti di altri settori la cui attività scientifica si trova ad essere coinvolta, a vario titolo, nel processo.

Per i magistrati in tirocinio destinati a svolgere funzioni promiscue valgono le valutazioni già esposte nella parte finale del precedente paragrafo.

2.4. Direttive e materie relative al settore europeo.

Adeguato spazio dovrà essere assicurato, durante il tirocinio generico, alle problematiche concernenti i rapporti tra le norme dell'ordinamento nazionale e quelle europee.

Al riguardo deve essere richiamata la delibera consiliare del 13 aprile 2011 che ha approvato il progetto *European Gaius*, diretto a rafforzare la conoscenza del diritto europeo da parte dei magistrati italiani. La prima azione di cui si compone il progetto riguarda l'incremento dei corsi destinati al diritto europeo in sede di formazione centrale, oltre che decentrata, con particolare riguardo ai profili linguistici, nonché la previsione, ove possibile, di specifiche sessioni di diritto europeo nell'ambito dei corsi riguardanti temi di diritto nazionale. Il Parlamento europeo, nella Risoluzione sulla formazione giudiziaria del 14 marzo 2012 ha espressamente citato i progetti dell'Italia e dei Paesi Bassi quale modello da seguire per gli Stati europei, auspicando un coordinamento a livello europeo.

In questa prospettiva, così come previsto per i corsi del civile, del lavoro e del penale, dovrà essere approfondito lo studio delle seguenti materie: attuale dimensione "costituzionale" del diritto dell'Unione Europea e del diritto della CEDU; meccanismi di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme sovranazionali dell'UE e della CEDU (disapplicazione, interpretazione conforme, pregiudiziale interpretativa, questioni di legittimità costituzionale); rapporti tra giudice nazionale da una parte, Corte di Strasburgo e Corte di Lussemburgo dall'altra.

I punti da sviluppare riguarderanno, perciò, l'architettura istituzionale dell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona; il ruolo dei diritti fondamentali nella costruzione di un patrimonio costituzionale europeo; il ruolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la prospettiva dell'adesione dell'UE; il ruolo peculiare della Corte di Giustizia e della sua giurisprudenza; il ruolo del giudice interno come giudice europeo e le prospettive della sua formazione; il valore del precedente della giurisprudenza europea.

2.5. Direttive e materie relative al settore ordinamentale.

Durante la fase del tirocinio generico saranno approfondite le tematiche di ordinamento giudiziario.

Si tratterà di offrire ai magistrati in tirocinio generico un quadro di insieme della materia ordinamentale, in una prospettiva teorico - pratica che consenta di verificare in concreto l'operatività di alcuni istituti rilevanti nella vita del magistrato, specie quello di prima nomina: la formazione iniziale e permanente, il circuito del governo autonomo - Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Giudiziario, la mobilità e le incompatibilità, l'organizzazione tabellare e l'organizzazione degli uffici di Procura, le valutazioni di professionalità.



| | | |
|------------|------------|--------------|
| <i>Com</i> | Roma | 15/06/2012 |
| | Protocollo | P 14367/2012 |

Particolare cura dovrà essere prestata alle principali alle principali tematiche in materia di organizzazione del lavoro del magistrato, nonché di informatica e statistica giudiziaria.

2.6. Direttive e materie relative alla deontologia del magistrato.

Un'attenzione essenziale deve essere riservata ai profili della deontologia professionale, esaminando i rapporti del magistrato all'interno ed all'esterno dell'ufficio di appartenenza: anche attraverso l'apporto dialettico di altre categorie professionali (avvocati, dirigenti amministrativi, ma anche rappresentanti del mondo dell'informazione), si dovranno realizzare momenti di confronto che - senza la pretesa di fornire risposte che possano assurgere ad astratte regole di comportamento quotidiano - contribuiscano all'acquisizione della consapevolezza della complessità del ruolo e dell'adeguatezza dei comportamenti conseguenti. Solo all'esito di tale percorso, verranno trattati anche gli aspetti della responsabilità disciplinare, "paradisciplinare" ai sensi dell'art. 2 R. Dlgs., 31 maggio 1946, n. 511 ss. modd., civile, contabile, da violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché quelli concernenti le c.d. incompatibilità parentali ex artt. 18 e 19 OG.

3. Il raccordo con la formazione in ambito distrettuale.

Nell'ambito della cornice costituita dalle direttive consiliari, le attività formative in sede locale dovranno conservare la loro tradizionale funzione integrativa rispetto all'offerta formativa proposta dalla Scuola della Magistratura evitando duplicazioni.

La sede decentrata appare il luogo più idoneo, tenuto conto anche dell'ausilio che possono offrire i referenti per l'informatica, per promuovere la conoscenza presso i magistrati in tirocinio delle potenzialità del sistema informatico, attraverso l'utilizzo dei relativi sistemi e programmi.

Si rinvia, quanto all'organizzazione degli stage, altra importante attività demandata elettivamente alla formazione decentrata, al paragrafo 4.2., I.

4. Direttive di dettaglio e organizzazione temporale del tirocinio.

4.1. Regolamentazione di dettaglio del tirocinio per i MOT nominati con DM 8.6.2012.

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con DM 8.6.2012 (vincitori del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario indetto con DM 15.12.2009) avrà la durata effettiva di mesi 18, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 26/2006, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali di cui all'art. 90 OG. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 OG.

Il tirocinio avrà inizio il giorno 29.6.2012 e, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del nuovo Regolamento, si svolgerà secondo la seguente articolazione:

- una **SESSIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (12 mesi)**, con una fase di tirocinio ordinario (6 mesi) - divisa in *quattro mesi*, presso gli uffici giudicanti, garantendo una equilibrata esperienza nel settore civile e nel settore penale, e *due mesi*, presso gli uffici requirenti - e una fase di tirocinio mirato (sei mesi) interamente svolti presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato a seguito della scelta della sede di destinazione, ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13.6.2012.

- una **SESSIONE PRESSO LA SCUOLA DELLA MAGISTRATURA (6 mesi)**, articolata in un periodo tendenzialmente di *quattro mesi*, anche non consecutivi, da svolgersi antecedentemente alla scelta della sede di prima destinazione, e tendenzialmente di *due mesi*, anche non consecutivi, da svolgersi nel periodo successivo alla scelta della sede di prima destinazione.



| | | |
|-----|------------|--------------|
| Csm | Roma | 15/06/2012 |
| | Protocollo | P 14367/2012 |

4.2. Calendario del tirocinio per i MOT nominati con DM 8.6.2012:

Il calendario del tirocinio per i magistrati nominati con DM 8.6.2012, elaborato dalla Scuola e recepito dal CSM all'esito dei lavori del Tavolo Tecnico, si svolgerà con le seguenti articolazioni:

| |
|---|
| I. - Tirocinio ordinario presso gli Uffici Giudiziari e sessione presso la Scuola. |
| Dal 29 giugno al 15 settembre 2012: <i>tirocinio ordinario presso la Procura</i> |
| <i>(comprensivo del periodo di quindici giorni di congedo ordinario spettante per il 2012)</i> |
| Dal 17 settembre 2012 al 12 gennaio 2013: <i>tirocinio ordinario presso il Tribunale penale e sessione presso la Scuola nella materia penale, eventualmente comprensivo degli stage.</i> |
| Dal 14 gennaio all'11 maggio 2013: <i>tirocinio ordinario presso il Tribunale civile e sessione presso la Scuola nella materia civile, eventualmente comprensivo degli stage.</i> |
| Dal 13 al 31 maggio 2013: <i>sessione presso la Scuola su materie interdisciplinari e ordinamentali.</i> |
| II. - Tirocinio mirato presso gli Uffici Giudiziari e sessione presso la Scuola. |
| Dal 1 giugno 2013 al 15 febbraio 2014: <i>tirocinio mirato e sessione presso la Scuola.</i> |
| <i>(comprensivo del periodo di trenta giorni di congedo ordinario spettante per il 2013)</i> |

Il Consiglio Superiore si riserva di adottare successiva delibera al fine di definire in dettaglio il calendario del tirocinio, con l'apporto determinante della Scuola della Magistratura.

Nell'ambito della scansione temporale generale suindicata:

I. - La fase di tirocinio presso la Scuola della Magistratura prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate nella presente delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell'attività didattica, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al Consiglio superiore della Magistratura. La Sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art. 18, u.p., del d.lgs. n. 26/2006, può prevedere *stage* esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni ed enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, servizi sociali, studi forensi, uffici di cancelleria, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie. Va in ogni caso assicurata un adeguato periodo di tempo destinato all'affinamento della preparazione teorica, sicché gli *stage* esterni vanno adeguatamente proporzionati rispetto alla durata complessiva della fase di tirocinio presso la Scuola della Magistratura. È altresì necessario assicurare che gli *stage* siano sufficientemente collegati agli approfondimenti tematici e teorici in svolgimento presso la Scuola, e ciò ove possibile anche ricorrendo a figure di raccordo nei distretti di corte d'appello, quali docenti e tutori già utilizzati presso la Scuola e magistrati collaboratori di cui al nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13.6.2012.

II. - La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente



m.br

negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli uffici scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario, dovrà in ogni caso assicurare - anche mediante appositi incontri di studio in sede locale - un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del decreto istitutivo della Scuola, e una significativa esperienza, di almeno una settimana per ciascuna delle funzioni, negli uffici minorili ed in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

Scopo del tirocinio mirato anche presso gli uffici è offrire al magistrato una specifica preparazione alle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione e completare la formazione di base secondo quanto già appreso nel corso del tirocinio ordinario.

5. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni avvengono in prossimità del completamento del tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari (art. 6 Nuovo Regolamento Tirocinio) e della collegata sessione presso la Scuola della Magistratura (art. 8, co. 2, Regolamento citato), con le modalità indicate nell'art. 13, co. 10 e 11, del Regolamento per il tirocinio adottato con delibera consiliare del 13.6.2012.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario deve comunicare al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore, con precisione e senza ritardo, entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all'assegnazione delle sedi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'ufficio e le funzioni alle quali il magistrato medesimo sarà destinato, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Le indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive (fonte, nella pratica, di notevoli disservizi e di sostanziale svuotamento dell'utilità ed efficacia del tirocinio mirato) sarà valutata ai fini delle valutazioni di competenza consiliare sulle attitudini direttive.

6. Disposizioni finali.

I Consigli Giudiziari dovranno nominare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Il CSM, all'esito dell'approvazione del programma di tirocinio per ciascun magistrato da parte del Comitato Direttivo della Scuola, secondo le modalità previste dagli artt. 5, co. 1, e 10 del Regolamento per il tirocinio del 13.6.2012, designa con propria delibera i magistrati affidatari.

Sarà cura dei Consigli Giudiziari organizzare, entro il 6 luglio 2012, un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto, nel corso del quale saranno illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola della magistratura, i compiti e le funzioni dei Consigli Giudiziari, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio.

Alla luce di tutto quanto esposto,

Es Roma 15/06/2012
Protocollo P 14367/2012


m.br

delibera

l'adozione delle direttive ai sensi dell'art.2 d.lgs. n. 26/2006 per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con DM 8.6.2012, l'indicazione delle materie di approfondimento teorico - pratico sulle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura, come specificate in parte motiva, nonché i periodi di svolgimento del tirocinio presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari."

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

